

PROT. N. 501/2022

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI, DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO PROVINCIALE DI ASTI - CIG 76397709A3.**

**PROVVEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 CON CUI VENGONO DISPOSTE LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI.**

**IL PREFETTO DI ASTI  
ED  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

PREMESSO CHE

con determina a contrarre n. 13755 del 28 maggio 2018, è stato disposto l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato decreto legislativo, per l'affidamento del *Servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'art. 214bis del D.Lgs. 285/1992 nell'ambito provinciale di Asti*, con importo a base di gara pari ad € 164.080,00 oltre I.V.A.;

il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. GU/S S194 il 09/10/2018 e sulla GURI V Serie Speciale n. 120 del 15/10/2018;

con decreto delle Stazioni Appaltanti n. 30396 SCGF del 21/11/2018 è stata nominata la Commissione di gara;

con verbale n. 1 di seduta pubblica della Commissione di gara del 23/11/2018, si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti Angeli & Guzzoni Group S.r.l. e Italo S.c.r.l.;

con le note n. 1218 e n. 1222 del 14/01/2019 le Stazioni Appaltanti, in applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 c.d." soccorso istruttorio", hanno richiesto alle ditte partecipanti di integrare la documentazione di gara ed, in particolare, è stato richiesto di comunicare la terna dei subappaltatori così come previsto dall'art. 105 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di appalto di servizi di importo a base di gara, pari a € 164.080,00 oltre I.V.A., superiore alla soglia comunitaria prevista dall'art. 35 del Codice degli Appalti;

con verbale n. 2 di seduta pubblica della Commissione di gara del 26/02/2019, relativo all'esame degli atti trasmessi dai concorrenti nell'ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, la Commissione ha rilevato che l'operatore economico Italo S.c.r.l. convalidava l'intento di ricorrere al subappalto confermando l'unico subappaltatore già individuato nella documentazione di gara, senza indicare la terna dei subappaltatori come prevista dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ed espressamente richiesta dalle Stazioni Appaltanti con nota n. 1222/2019, e lo ha, pertanto, escluso dalla presente procedura. Mentre, relativamente al concorrente Angeli & Guzzoni Group



S.r.l., la Commissione di gara ha rilevato che rinunciando al subappalto, la detta impresa produceva idonea e coerente documentazione amministrativa per l'offerta presentata in data 16/11/2018 e, pertanto, lo ammetteva alla successiva fase della procedura volta alla valutazione dell'offerta tecnica presentata;

con provvedimento ex art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 prot. n. 7710 dell'11/03/2019, queste Stazioni Appaltanti, approvate le operazioni di gara effettuate dalla Commissione di cui al verbale di seduta pubblica n. 2, hanno disposto l'esclusione dalla procedura in oggetto dell'operatore economico Italo S.c.r.l. per la violazione dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e l'ammissione dell'operatore economico Angeli & Guzzoni Group S.r.l., alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica;

con ricorso r.g.n. 347/2019 l'operatore economico Italo S.c.r.l. ha richiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte l'annullamento del predetto provvedimento di esclusione;

con sentenza n. 622/2019 del 08/05/2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Italo S.c.r.l., ha ritenuto "... (omissis) che l'inadempimento da parte della ricorrente (Italo scrl- ndr) alle prescrizioni integrative richieste con il soccorso istruttorio e, dunque, la reiterata violazione dell'art. 105 co.6 del D Lgs n. 50 del 2016 non può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara... (omissis)" e, conseguentemente, ha annullato in parte qua il decreto di queste Stazioni Appaltanti n. 7710 dell'11/03/2019 ordinando, quindi, la riammissione della ditta ricorrente nella gara d'appalto in oggetto;

con provvedimento prot. n. 23129 del 29/07/2019, queste Stazioni Appaltanti, in ottemperanza al disposto della sopra citata sentenza, al fine di integrare "... (omissis) alla ricorrente la chance di aggiudicazione del servizio... (omissis)" previa verifica del possesso da parte della medesima dei requisiti di qualificazione per eseguire le prestazioni contemplate dal capitolato di gara, hanno emendato il decreto congiunto n. 7710 dell'11/03/2019 nella parte in cui escludeva dalla procedura di affidamento in oggetto l'operatore Italo S.c.r.l. e hanno riammesso quest'ultimo al prosieguo delle attività di verifica - a cura della Commissione giudicatrice - del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione del servizio oggetto di appalto, sulla base della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione in data 16/11/2018;

con verbale n. 3 di seduta pubblica della Commissione di gara del 29/07/2019, il Presidente, con la Commissione - in ottemperanza alla sentenza TAR Piemonte n. 622/2019 del 08/05/2019 - ha disposto l'annullamento dell'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore Italo S.c.r.l. e, come stabilito dallo stesso Organo Giudicante, ha inoltre disposto la verifica del possesso dei requisiti in capo a detto concorrente necessari allo stesso, in assenza di subappalto annullato *ope iudicis*, per l'esecuzione del servizio oggetto di gara; il RUP, pertanto, procedeva in tale sede anche alla verifica del requisito della disponibilità dei cinque veicoli dichiarati dall'impresa per l'espletamento del servizio, consultando gli archivi informatici del PRA e della Motorizzazione Civile, ed estraendo le relative visure;

dall'esame dei certificati acquisiti dal PRA e dalla Motorizzazione Civile in detta seduta, la Commissione, rilevata l'iscrizione di un provvedimento di sequestro di tre dei cinque mezzi citati, ha ritenuto necessario approfondire il contenuto di detto vincolo dando mandato al RUP di riferire in merito, in successiva seduta riservata, a seguito dell'acquisizione dei provvedimenti oggetto di annotazione presso il PRA;



con verbale n. 4 di seduta riservata dell'11/06/2020, il RUP, verificati i provvedimenti di sequestro oggetto di annotazione presso il PRA, ha informato la Commissione giudicatrice in merito all'intendimento di proporre alle Stazioni Appaltanti l'esclusione dell'operatore Italo S.c.r.l. dalla procedura di gara per violazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*) del D.Lgs. 50/2016;

con verbale n. 5 di seduta pubblica della Commissione di gara dell'11/06/2020, svoltasi tramite sistema di comunicazione audio-visiva a distanza (Webex Meetings), in osservanza delle prescrizioni dettate dall'ANAC nella Delibera n. 312 del 09/04/2020 "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni", par. 2, cap. 2.7 e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 dettate dal Governo, il Presidente, con la Commissione, tenuto conto di quanto relazionato dal RUP in precedente seduta riservata in merito alle verifiche allo stesso demandate, ha dato atto che l'operatore Italo S.c.r.l., omessene le cause per ragioni che queste Stazioni Appaltanti non riportano nel presente provvedimento per tutela della privacy del concorrente, non possedeva il requisito tecnico di partecipazione alla gara per i periodi intercorrenti tra il 02/04/2019-22/05/2019 e successivamente tra il 29/08/2019-04/12/2019 e non aveva, tuttavia, effettuato per tale motivo alcuna comunicazione in merito alle Stazioni Appaltanti, violando l'obbligo informativo previsto dall'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*);

nello stesso verbale n. 5 dell'11/06/2020, per le motivazioni sopra esposte, il RUP ha proposto, tra l'altro, l'esclusione dalla procedura di *Gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del D.Lgs. n. 285/1992 per l'ambito territoriale provinciale di Asti* dell'operatore economico Italo S.c.r.l.;

la norma di cui all'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*) del D.Lgs. 50/2016 richiamata nel verbale sopra citato dispone tassativamente l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto dell'operatore economico incorso nella sua violazione, senza lasciare alcun margine di discrezionalità alla Stazione Appaltante nella valutazione del fatto costituente la violazione medesima;

la Commissione, con il verbale n. 5 dell'11/06/2020 ha dato altresì atto che con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 09/09/2019 indirizzata ad entrambe le Stazioni Appaltanti, l'operatore Angeli & Guzzoni Group SRL, già ammesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica con provvedimento delle Stazioni Appaltanti prot. n. 7710 del 11/03/2019, ha formalizzato la propria rinuncia di partecipazione alla presente gara e conseguente richiesta di svincolo della cauzione provvisoria, per superamento del limite stabilito dal Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

alla luce di detta ultima circostanza, giungeva il RUP alla conseguente conclusione di non poter procedere all'aggiudicazione della procedura di gara, per la quale formulava conforme proposta;

con provvedimento prot. n. 21227/2020 del 08/07/2020, queste Stazioni Appaltanti, previa approvazione delle operazioni effettuate dalla Commissione di gara di cui al verbale di seduta pubblica n. 5 dell'11/06/2020, svoltasi tramite sistema di comunicazione audio-visiva a distanza (Webex Meetings), disponevano:

- di escludere dalla procedura in oggetto l'operatore Italo S.c.r.l. per violazione dell'art. 80, comma 5, lett. *f-bis*) del D.Lgs. 50/2016;



- di prendere atto della rinuncia di partecipazione alla presente gara formalizzata dal concorrente Angeli & Guzzoni Group S.r.l. nelle modalità e, per le ragioni di cui in premessa, di ritenerla ammissibile;

- che relativamente alla succitata rinuncia non sono da adottarsi ulteriori provvedimenti di competenza di queste Stazioni Appaltanti, oltre ad apposita determina di svincolo della cauzione provvisoria costituita da Angeli & Guzzoni Group S.r.l. per la partecipazione alla presente gara;

- di non procedere, pertanto, allo svolgimento delle successive fasi di gara come previste dal Disciplinare, non sussistendo le condizioni per l'aggiudicazione del servizio bandito e, per l'effetto, di non aggiudicare la presente procedura di Gara per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del D.Lgs. n. 285/1992 per l'ambito territoriale provinciale di Asti (CIG 76397709A3);

l'operatore economico Italo S.c.r.l. ha promosso ricorso, rubricato al r.g.n. 570/2020, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte avverso il predetto provvedimento di esclusione;

con sentenza n. 371/2021 del 07/04/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in accoglimento del ricorso proposto da Italo S.c.r.l., ha annullato il provvedimento impugnato "... (omissis) nella parte in cui dispone l'esclusione automatica della società ricorrente e determina il non luogo a procedere in considerazione della gara andata deserta" e ha disposto, sul piano conformativo, che "...la Stazione appaltante dovrà autonomamente valutare l'effettiva sussistenza dell'omissione dichiarativa di "informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" e la sua eventuale incidenza pregiudizievole sull'integrità e sull'affidabilità della società ricorrente in ossequio al paradigma legale di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) ai fini della conferma di ammissione o esclusione al seguito della procedura";

con decreto prot. n. 28789/2021 del 27/10/2021, le Stazioni Appaltanti, rilevata la necessità di procedere alla sostituzione della Dott.ssa Teodora Neri, trasferita, nelle more della presente procedura, ad altra Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, hanno provveduto alla nomina del Presidente della Commissione giudicatrice della gara in questione, nella persona della Dott.ssa Marika Perniola, Funzionario dell'Agenzia del Demanio;

con nota prot. n. 31917/2021 del 15/11/2021, il RUP ha richiesto all'operatore Italo S.c.r.l. di voler confermare la propria offerta, prorogandone la validità, nonché di voler trasmettere la proroga della relativa cauzione provvisoria per i successivi sei mesi ovvero una nuova polizza di pari durata;

che la ditta Italo ha comunicato in data 17 novembre 2021 l'intenzione di confermare la proroga della validità dell'offerta presentata;

che il suddetto operatore, in data 7 dicembre 2021, ha trasmesso una nuova polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria, con durata fino al 1.6.2022;

RILEVATO CHE



è necessario che queste Stazioni appaltanti diano esecuzione alla sentenza Tar Piemonte n. 371/2021 del 07/04/2021 e, per l'effetto, si conformino al *dictum* ivi contenuto;

nello specifico, il Giudice Amministrativo ha escluso la riconducibilità della condotta tenuta dall'operatore economico Italo S.c.r.l. nell'ambito della procedura di gara in oggetto al paradigma legale della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), e ha qualificato, invece, detta condotta quale omissione pura e semplice da ricondursi alla lettera c-bis) della stessa norma, richiamando la pronuncia plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28/08/2020, emessa quindi in epoca successiva all'instaurazione del contenzioso in argomento;

l'Adunanza Plenaria sopra richiamata, ponendo fine alla *vexata quaestio* della delimitazione degli obblighi informativi e delle relative conseguenze in capo all'operatore economico partecipante a una gara d'appalto, ha ricondotto nell'alveo dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) sia l'ipotesi di *falsità di informazioni rese dall'operatore economico [...] finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione* – in merito alla quale, non sussistendo alcun automatismo espulsivo, la stazione appaltante è tenuta a svolgere *la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente*, sia il caso di *omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico*;

mentre, relativamente alla fattispecie di cui alla lettera f-bis), il Consiglio di Stato ne ha rimarcato il carattere puramente residuale e ristretto di applicazione alle sole ipotesi, peraltro di non sempre agevole verifica, in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara dall'impresa siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità e non siano finalizzate all'adozione di provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativi al corretto svolgimento della gara, quali quelli di ammissione, valutazione delle offerte o aggiudicazione;

#### CONSIDERATO CHE

I requisiti speciali, rispetto a quelli generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 che costituiscono elemento necessario per poter instaurare un qualsiasi rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità, o meglio, della capacità dell'operatore economico aspirante affidatario dell'appalto a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli.

Secondo consolidata Giurisprudenza, tutti i requisiti di partecipazione, come individuati nella *lex specialis* dalla Stazione appaltante, debbono essere posseduti dall'operatore economico, sia esso singolo o associato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e permanere senza soluzione di continuità, per tutta la durata della procedura di selezione - con la conseguenza di escludere una regolarizzazione successiva al termine di presentazione delle domande di partecipazione – fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché, ancora, per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

In riferimento ai soli concorrenti plurisoggettivi, la Legge consente una modifica della loro composizione anche in corso di procedura di gara, limitatamente all'ipotesi di perdita di un requisito di ordine generale da parte di un mandatario (cfr. art. 48, comma



17, D. Lgs. 50/2016) ovvero da parte del mandante (cfr. art. 48, comma 18, D. Lgs. 50/2016), purché, in ogni caso, gli operatori sostituiti indicati o rimanenti *abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.*

È incontrovertibile, in quanto riconosciuto anche dal Tar Piemonte nella sentenza n. 371/2021 del 07/04/2021, che nel corso dello svolgimento della presente procedura di appalto l'operatore economico Italo S.c.r.l. sia stato colpito da misure cautelari reali adottate dal Giudice Penale di Genova, le quali hanno inficiato *"in tesi"* la continuità dell'impresa nel possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, i quali attengono, nello specifico, allo svolgimento dell'attività di recupero dei veicoli.

Della carenza, anche se temporanea, dei requisiti, queste Stazioni appaltanti sono venute a conoscenza incidentalmente, a partire dal luglio 2019 (v. premesse), nel corso dello svolgimento, da parte del Rup, della verifica demandata dal Giudice Amministrativo con la sentenza n. 622/2019 del 08/05/2019 a definizione di un precedente contenzioso con la ditta, al fine di accertare se il concorrente da solo fosse stato in grado di svolgere l'appaltando servizio senza ricorso all'istituto del subappalto, oramai precluso per la ditta, per via dell'intervenuta decadenza dalla relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 105, c. 6, del D.Lgs. 50/2016, norma applicabile *ratione temporis.*

E proprio da alcune di dette verifiche effettuate presso la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è emerso che a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro del 27/03-02/04/2019, Italo S.c.r.l. aveva richiesto, con apposita istanza al PM incaricato, e ottenuto, la facoltà d'uso di 3 veicoli - sui 5 che sono d'interesse ai fini della presente gara - con provvedimento del 11/04/2019, proprio in considerazione dell'importanza che i veicoli rivestivano per lo svolgimento dei servizi derivanti da contratti stipulati con la Prefettura di Cuneo - per servizio identico a quello oggetto della presente gara - e con diverse compagnie assicurative.

Con successivo provvedimento del PM incaricato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 22/05/2019, l'operatore economico ha riacquisito la facoltà d'uso di ulteriori automezzi, rientranti tra quelli dichiarati dall'operatore a propria disposizione per l'esecuzione del presente appalto.

Anche se è incontrovertibile che l'impresa alla data del 22/05/2019 fosse rientrata nella disponibilità dei veicoli dichiarati in sede di gara e che la carenza riscontrata da queste Stazioni appaltanti, come detto, solo nel mese di luglio 2019, in allora era stata, in realtà, già colmata, sussiste comunque un'omissione dichiarativa a suo carico, come, peraltro, è stato riconosciuto dallo stesso Giudice Amministrativo nella sentenza n. 371/2021 del 07/04/2021.

Invero, in ossequio ai generici obblighi dichiarativi e di leale collaborazione tra imprese e Amministrazione, Italo S.c.r.l. avrebbe dovuto notificare a queste Stazioni appaltanti le vicende relative al sequestro di alcuni propri mezzi di soccorso, proprio perché inficianti, seppure per un breve periodo, la sua qualificazione tecnico-organizzativa nella gara in argomento.

Inoltre, la facoltà d'uso dei veicoli citati è risultata essere stata nuovamente rimossa a seguito di emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del PM di Genova in data 13/08/2019, eseguito in data 29/08/2019. Anche in occasione



dell'adozione di questa misura restrittiva, non è stata effettuata alcuna notifica in favore di queste Stazioni appaltanti da parte dell'operatore economico.

Infine, Italo S.c.r.l., a seguito di alcune interlocuzioni con queste Amministrazioni, ha provveduto a trasmettere, con nota del 05/12/2019, il provvedimento adottato nell'ambito del proc. n.r.g. 2019/3063/21 in data 04/12/2019 dal PM incaricato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di autorizzazione all'uso dei mezzi sottoposti a sequestro, ove viene riconosciuto come "*non vi siano ragioni per impedire alle imprese che ne avevano la disponibilità al momento del sequestro di fare uso dei mezzi sottoposti a vincolo*", ottemperando così al generico obbligo dichiarativo e di leale collaborazione tra impresa e Stazione appaltante che informa la materia delle gare di appalto.

Le interlocuzioni intercorse, nell'ambito delle quali l'operatore ha sempre manifestato un serio interesse all'affidamento dell'appalto, insieme alla notifica del dicembre 2019, possono essere considerate in termini positivi nell'ambito della valutazione, nel complesso, dell'integrità e affidabilità dell'impresa che queste Stazioni appaltanti provvedono a svolgere in esecuzione della sentenza Tar Piemonte n. 371/2021 del 07/04/2021, atteso che era oramai spirato il termine di validità dall'offerta di cui alla *lex specialis* (270 gg) e quindi Italo S.c.r.l. avrebbe ben potuto svincolarsi da qualsiasi impegno derivante dalla partecipazione alla presente procedura, esercitando la facoltà di recesso dalla gara prevista all'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'appaltando servizio non prevede esclusivamente lo svolgimento dell'attività di recupero dei veicoli, essendo composto altresì dall'attività di custodia dei veicoli, per la quale la *lex specialis* di gara ha richiesto ai concorrenti altri specifici requisiti tecnico-organizzativi (cfr. par. A.2 del Disciplinare di gara) il cui possesso, ad oggi risulta correttamente dichiarato da Italo S.c.r.l.

Come stabilito dalla Legge (art. 80, comma 5, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016) e ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 371/2021 del 07/04/2021, spetta solo alla Stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte tenute dall'operatore economico qualora suscettibili di influenzare le proprie decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero se integranti omissioni di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità e perseguendo l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti dotati dei requisiti prescritti che offrano garanzia di integrità e affidabilità.

Infine, l'esclusione deve essere disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare, il tutto in esito ad una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata (v. Linee Guida ANAC n. 6).

In riscontro alla richiesta del RUP del 15/11/2021 di cui all'ultimo paragrafo delle premesse del presente provvedimento, si prende atto che l'operatore economico Italo S.c.r.l., con nota a mezzo pec del 17/11/2021, ha confermato la proroga della validità della propria offerta, nonché, con email del 7 dicembre 2021, ha inviato la nuova polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria;



Tanto premesso e considerato, queste Stazioni Appaltanti, visto altresì l'art. 30, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante *"Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni"*,

**DISPONGONO**

in ottemperanza alla sentenza di annullamento Tar Piemonte n. 371/2020 del 07/04/2021,

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
- di revocare il provvedimento congiunto prot. n. 21227/2020 del 08/07/2020 nel punto in cui si disponeva la non aggiudicazione della gara in oggetto e l'esclusione dalla medesima dell'operatore economico Italo S.c.r.l.;
- e, per l'effetto, di riammettere Italo S.c.r.l. alla presente procedura di gara;
- di riavviare le attività di verifica della documentazione contenuta nella busta A – Domanda di partecipazione, presentata dal concorrente Italo S.c.r.l. in data 16/11/2018;
- di procedere, in osservanza degli adempimenti prescritti in materia di trasparenza dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo delle Stazioni Appaltanti [www.prefettura.it/asti](http://www.prefettura.it/asti) nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti" nonché presso il sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it);
- di dare avviso al concorrente Italo S.c.r.l. del presente provvedimento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sui profili istituzionali delle Stazioni Appaltanti (Ministero dell'interno – Prefettura di Asti e Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta)

Asti /Torino, 10 gennaio 2022

Per la Prefettura di Asti  
Ufficio Territoriale del Governo  
**IL PREFETTO**  
Dott. Alfonso TERRIBILE

Per l'Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta  
**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Ing. Sebastiano CAIZZA